

REGOLAMENTO (CE) N. 603/1999 DEL CONSIGLIO

del 15 marzo 1999

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di spago per legare, di polipropilene, originario della Polonia, della Repubblica ceca e dell'Ungheria e che sancisce la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Il regolamento (CE) n. 2107/98 della Commissione⁽²⁾ (in appresso denominato «il regolamento sui dazi provvisori») ha istituito dazi provvisori sulle importazioni di spago per legare di polipropilene originario della Polonia, della Repubblica ceca, dell'Ungheria e dell'Arabia Saudita. Tutti i produttori esportatori ungheresi hanno collaborato e un produttore esportatore ceco che ha collaborato hanno offerto impegni sui prezzi, accettati dal regolamento (CE) n. 2649/98 della Commissione.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (2) Successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, alcuni produttori esportatori e alcuni importatori del prodotto in questione hanno presentato osservazioni per iscritto. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite.
- (3) Dopo la pubblicazione del regolamento sui dazi provvisori la Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute

necessarie per le sue conclusioni definitive e ha svolto inchieste nei confronti delle seguenti società:

a) *Produttori comunitari denunziati*

- Pippo Tuote Oy, Outokumpu (Finlandia)
— Irish ropes, Kildare (Irlanda)

b) *Produttore esportatore*

WKI Isoliertechnik Spolska z.o.o., Weltyń (Polonia)

- (4) Le parti sono state informate in merito ai fatti e alle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre concesso loro un periodo entro il quale comunicare le loro osservazioni dopo aver ricevuto le informazioni in questione.
- (5) Si sono esaminate le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate e, se del caso, se ne è tenuto conto ai fini delle conclusioni definitive.

C. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

- (6) In mancanza di nuove informazioni, si confermano le conclusioni provvisorie di cui ai punti 6-8 del regolamento sui dazi provvisori.

D. DUMPING

1. Polonia

a) *Cooperazione*

- (7) Come indicato al punto 9 del regolamento sui dazi provvisori, le risposte al questionario di due società sono state considerate inadeguate ai fini

⁽¹⁾ GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).

⁽²⁾ GU L 267 del 2. 10. 1998, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2649/98 (GU L 335 del 10. 12. 1998, pag. 41).